

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006, con la quale sono state approvate, fra l'altro le modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- dato atto che il decreto legislativo 152/2006 sopra richiamato è stato oggetto, nel corso degli anni, di diverse modificazioni e integrazioni e che a seguito di quelle intervenute con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono state modificate le tempistiche per la presentazione delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui sopra e che, di conseguenza si rende necessario adeguare le disposizioni di cui all'allegato A) approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale 3284/2006;
- considerata, inoltre, come indicato dalla struttura competente, la necessità di meglio specificare le modalità di presentazione delle citate garanzie da prestare per l'esercizio degli impianti mobili di trattamento finalizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti, attualmente non definite in modo puntuale, tenuto conto che si tratta di impianti per i quali la normativa prevede che l'autorizzazione venga rilasciata in via definitiva, senza una data di scadenza e che pertanto non è possibile prevedere la prestazione di una garanzia se non con validità annuale;
- considerato, inoltre, che risulta necessario modificare i valori da garantire per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con particolare riferimento ai rifiuti verdi quali legno, tronchi, ramaglie e ceppi, assimilando tale attività di recupero a quella già prevista per il trattamento dei rifiuti speciali inerti;
- considerato, infine, che è necessario assicurare la presentazione di garanzie finanziarie a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta anche da parte di titolari di impianti mobili la cui autorizzazione è rilasciata da altre Regioni/Province Autonome, ma che effettuano campagne di trattamento nel territorio della Valle d'Aosta, tenuto conto che le garanzie prestate valgono esclusivamente nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, prevedendo a tale proposito che la durata di tali fidejussioni siano proporzionali alla durata della campagna di utilizzo dell'impianto mobile, fermo restando gli importi già stabiliti;
- ritenuto, pertanto, di dover modificare l'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284/2006, come segue:
 - o *All'articolo 3 – Termini di presentazione:* il comma 1 è sostituito come segue:
“Per i nuovi impianti la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Regione prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima, previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Regione.”;
 - o *All'Articolo 5 - Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare:* il punto 5.4 - *Impianti mobili di smaltimento e recupero (eccetto gli impianti mobili di sola riduzione volumetrica)* è sostituito come segue:
“ Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore della Regione Valle d'Aosta, idonea garanzia finanziaria così definita:
 - 500.000,00 euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, eccetto i rifiuti speciali inerti e i rifiuti verdi quali legno, tronchi, ramaglie e ceppi;
 - 250.000,00 euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti speciali inerti e di rifiuti verdi quali legno, tronchi, ramaglie e ceppi.

La garanzia finanziaria di cui al presente punto deve essere prestata con validità annuale dal titolare dell'impianto.

Annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, deve essere trasmesso alla struttura regionale competente, che lo accetta con provvedimento dirigenziale entro i 30 giorni successivi alla presentazione, il nuovo documento (polizza assicurativa o garanzia bancaria). La nuova fideiussione deve consentire la continuità della copertura della garanzia a favore della Regione rispetto al periodo precedentemente garantito.

Il mancato rispetto del termine di presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione, la quale potrà avere nuovamente efficacia dalla data di accettazione della nuova garanzia presentata.

I titolari di impianti mobili di trattamento autorizzati da altre Regioni/Province Autonome che intendono effettuare campagne di trattamento nel territorio della Valle d'Aosta devono presentare, contestualmente alla comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 208, comma 15 del d.lgs. 152/2006, una garanzia finanziaria assumendo a riferimento gli importi sopra riportati. La garanzia dovrà avere una durata tale da coprire i tempi di esecuzione della campagna stessa, oltre un ulteriore mese, e comunque per una validità non inferiore a 60 giorni.”;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente la l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013, con decorrenza 1° settembre 2013, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della struttura organizzativa Attività estrattive e rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1°) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 208 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per le motivazioni indicate in premessa, le modificazioni seguenti al documento riportante le modalità di determinazione e di prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi del citato articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, di cui all'allegato A) approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006:

a) **All'articolo 3 – Termini di presentazione:** il comma 1 è sostituito come segue:

“Per i nuovi impianti la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Regione prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Regione.”;

b) **All'Articolo 5 - Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare:** il punto 5.4 - **Impianti mobili di smaltimento e recupero (eccetto gli impianti mobili di sola riduzione volumetrica)** è sostituito come segue:

“ Per lo svolgimento di tali operazioni deve essere prestata, a favore della Regione Valle d'Aosta, idonea garanzia finanziaria così definita:

- 500.000,00 euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, eccetto i rifiuti speciali inerti e i rifiuti verdi quali legno, tronchi, ramaglie e ceppi;
- 250.000,00 euro per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti speciali inerti e di

rifiuti verdi quali legno, tronchi, ramaglie e ceppi.

La garanzia finanziaria di cui al presente punto deve essere prestata con validità annuale dal titolare dell'impianto.

Annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, deve essere trasmesso alla struttura regionale competente, che lo accetta con provvedimento dirigenziale entro i 30 giorni successivi alla presentazione, il nuovo documento (polizza assicurativa o garanzia bancaria). La nuova fideiussione deve consentire la continuità della copertura della garanzia a favore della Regione rispetto al periodo precedentemente garantito.

Il mancato rispetto del termine di presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione, la quale potrà avere nuovamente efficacia dalla data di accettazione della nuova garanzia presentata.

I titolari di impianti mobili di trattamento autorizzati da altre Regioni/Province Autonome che intendono effettuare campagne di trattamento nel territorio della Valle d'Aosta devono presentare, contestualmente alla comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 208, comma 15 del d. lgs. N. 152/2006, una garanzia finanziaria assumendo a riferimento gli importi sopra riportati. La garanzia dovrà avere una durata tale da coprire i tempi di esecuzione della campagna stessa, oltre un ulteriore mese, e comunque per una validità non inferiore a 60 giorni.”,

fermo restando quanto altro indicato nella deliberazione;

- 2°) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata ai titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti, compresi gli impianti mobili e venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 3°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione.

IM